

## **RIENTRO IN SERVIZIO DOPO IL 30 APRILE: BREVE GUIDA OPERATIVA**

Una questione che spesso dà luogo a richieste di chiarimenti è quella rappresentata dal rientro in servizio dopo il 30 aprile di un docente assente per almeno 150 giorni continuativi, con particolare riguardo al rapporto di lavoro del docente supplente del titolare. È un preciso onere del dirigente, peraltro, conoscere e applicare correttamente, tramite l'ufficio di segreteria, quanto previsto dalle norme di riferimento al fine di non incorrere in specifiche responsabilità e di evitare contenziosi cui potrebbero far seguito eventuali sanzioni.

### **Cosa prevede il contratto**

Il CCNL 2006/09, all'art. 37 (non abrogato né modificato dal CCNL Istruzione e ricerca 2019/21, quindi ancora vigente) prevede: *"Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali."*

Il principio informatore di quanto previsto dal contratto è la salvaguardia del diritto all'istruzione dell'alunno che potrebbe essere pregiudicato dal cambiamento del docente nella fase terminale dell'anno scolastico.

È utile precisare che il conteggio dei giorni di assenza deve decorrere dalla data di termine dell'assenza del titolare (successivamente al 30 aprile): in sostanza, i 150/90 giorni si calcolano a ritroso a partire dalla suddetta data.

La continuità dell'assenza è interrotta esclusivamente dal rientro in classe del docente titolare e non dal rientro formale durante i periodi di sospensione delle lezioni che vanno comunque computati nel calcolo generale (cfr. parere ARAN dell'11/10/2016 riguardante il DPCM 31 agosto 2016 e accolto dal Ministero). Anche un solo giorno effettivo di rientro in servizio del titolare nelle classi entro il 30 aprile interrompe la supplenza e il relativo conteggio dei giorni di assenza. Il calcolo dei 150/90 giorni di assenza deve inoltre prendere in considerazione tutte le tipologie di permessi previste da leggi, regolamenti e CCNL: malattia, permessi, congedi, aspettative, ferie, etc.

### **Utilizzazione del supplente e del titolare**

Il supplente che rimane in servizio per continuità didattica parteciperà a tutte le operazioni di valutazione finale. Il titolare al suo rientro in servizio verrà invece utilizzato in supplenze o nello svolgimento di interventi

didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola (cfr. art. 37 CCNL 2006-2009).

Nel caso in cui il docente titolare insegni in più classi, tra cui alcune terminali e altre no, e abbia effettuato nelle classi non terminali un numero di giorni di assenza continuativa inferiore a 150 e in quelle terminali un numero di giorni superiore a 90, il titolare dovrà riprendere effettivo servizio nelle classi non terminali, mentre il supplente rimarrà in servizio solo nelle classi terminali.

Qualora l'orario di servizio del titolare sia coperto da più di un supplente, il calcolo ai fini del mantenimento o meno della supplenza va effettuato per ciascuna classe (90 o 150 gg.).

La disciplina dell'art. 37 del citato CCNL si applica anche al personale docente con contratto a tempo determinato (con incarico fino al termine delle lezioni, al 30 giugno o al 31 agosto). In tali casi è importante fare attenzione ai limiti delle assenze previste per tale tipologia di personale (ridotto periodo di comporto per malattia, calcolo delle ferie etc.).

Quanto fin qui descritto è valido per tutti gli ordini di scuola, compreso il CPIA, in quanto l'art. 37 del contratto non fa alcuna distinzione né eccezione. Si applica, dunque, anche alla scuola dell'infanzia nel caso del supplente di un titolare assente per 90/150 giorni: va tenuto in servizio fino al termine delle attività didattiche che per tale segmento è previsto al 30 giugno.

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

CCNL 2006-2009, art. 37

O.M. n. 88/2024

DPCM 31 agosto 2016

Parere ARAN 11 ottobre 2016

Nota MIUR n. 6, prot. n. 16294 del 20 ottobre 2016, punto c)